

Chiarimento n° 7 del 09/01/2019

A RISCONTRO DI CHIARIMENTI RICHIESTI DA CONCORRENTI

1) Nel Mod. A pag. 2 nel punto relativo al subappalto è indicata la categoria scorporabile OS24 che però non è presente nel disciplinare di gara. Trattasi di errore?

RISPOSTA : si riporta l'estratto del mod. A :

"che, intende subappaltare i seguenti lavori (indicare quali e/o le relative categorie di cui al D.P.R. n. 207/2010. NB In mancanza della relativa qualificazione, la categoria scorporabile OS24 e/o la categoria scorporabile OG11, quest'ultima nella misura massima del 30%, devono essere obbligatoriamente indicate nella presente dichiarazione di subappalto, a pena di esclusione dalla gara) "

La dichiarazione *"la categoria scorporabile OS24 **e/o** la categoria scorporabile OG11"* va intesa con riferimento alle sole categorie richiamate nel bando e nel disciplinare, quindi OG11.

2) Quali sono gli importi richiesti per le coperture assicurative RCT e RCO ?

RISPOSTA : gli importi sono nello schema di contratto, art. 36.1b (ii) per RCO , e 36.1b (iii) per RCT.

3) Si chiede conferma che la cauzione definitiva può essere emessa solamente da un istituto bancario.

RISPOSTA : la cauzione definitiva sarà emessa a seguito dell'esperimento delle operazioni di gara, quindi dopo l'aggiudicazione, e sarà emessa esclusivamente da un istituto bancario; ciò rientra nelle prerogative della Stazione Appaltante che è un soggetto privato.

A questo proposito si rendono opportune talune considerazioni preliminari relative al tipo di procedura che Immobiliare Novoli si trova ad avviare in qualità di Stazione Appaltante:

La Stazione Appaltante, Immobiliare Novoli S.p.a., è un soggetto privato, titolare di permesso di costruire, che assume in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo parziale del contributo previsto da legge in forza della "Convenzione per il completamento del Piano di Recupero del complesso immobiliare ex stabilimento FIAT di Novoli", stipulata tra la stessa Immobiliare Novoli ed il Comune di Firenze in data 19.12.2014.

La realizzazione di tali opere è assoggettata alla disciplina pubblicistica dettata in materia di appalti poiché il soggetto privato si trova ad agire, in virtù della convenzione stipulata con l'amministrazione, quale mandatario di quest'ultima.

Al tal proposito, in seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) è intervenuto il Comunicato del Presidente ANAC dell'11.5.2016 ("Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016") che ha chiarito che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006 con riferimento alle "adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice".

La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo da parte del privato titolare del permesso di costruire trova la propria regolamentazione, nell'ambito del D.lgs. 163/2006, nell'art. 32 ed, in particolare, nel primo comma lett. g) e nel secondo comma di tale disposizione .

Dal combinato disposto dalle norme suddette **emerge una scissione tra procedura di scelta del contraente** (soggetta integralmente alla disciplina pubblicistica, salvo le eccezioni tassative indicate dal secondo comma dell'art. 32) **ed esecuzione del contratto (rimessa integralmente all'autonomia negoziale delle parti ed assoggettata alla disciplina di cui al D.lgs. 163 del 2006 unicamente per quanto concerne il collaudo).**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luigi Stefano Carosella